



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)

dal Ministro del turismo (GARAVAGLIA)

dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)

dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)

dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)

dal Ministro dell'istruzione (BIANCHI)

dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (COLAO)

dal Ministro della salute (SPERANZA)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

e dal Ministro della cultura (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2022 ^(*)

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

^(*) Testo pubblicato a seguito dell'avviso di rettifica di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	33
Disegno di legge	»	65
Testo del decreto-legge	»	66

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 1. – (*Misure di sostegno per le attività chiuse*)

Il comma 1 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le cui risorse sono destinate a favorire la continuità delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Inoltre, per l'attuazione della presente disposizione, si rinvia alle vigenti misure attuative previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

I commi 2 e 3, al fine di sostenere i soggetti che svolgono quelle attività che, a causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state vietate o sospese per tutto il mese di gennaio 2022, prevedono, per lo stesso mese di gennaio, la sospensione dei termini relativi ai versa-

menti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché la sospensione per lo stesso periodo dei termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2. – (*Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio*)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il rilancio delle attività economiche », con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi

quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Il comma 2 dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì: avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e « attive » nel Registro delle imprese; non essere state in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Il comma 3 subordina l'operatività della misura al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 4 disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero dello sviluppo economico, demandando la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale.

Il comma 5 fissa l'ammontare del contributo, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019. In particolare:

a) 60 per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50 per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 6, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il comma 7 dispone che, nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a ridurre i contributi in modo proporzionale.

Il comma 8 prevede che tali risorse siano accreditate al Ministero dello sviluppo economico, il quale può avvalersi, per le finalità dell'articolo 2, di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, nel limite massimo del 1,5 per cento delle risorse stesse.

Il comma 9 reca gli oneri e la copertura finanziaria dell'articolo 2.

Art. 3. - (*Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*)

Il comma 1 prevede l'integrazione di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 2, alla lettera *a*), nell'intervenire sull'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante contributi per l'anno 2021 ai settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica, e conseguentemente viene modificata la rubrica.

Il comma 2, alla lettera *b*), stanZIA 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (*catering*), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che, nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Si prevede che, per il resto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo della misura in essere per il 2021.

La lettera *c*) del comma 2 si limita ad adeguare ed aggiornare gli oneri economici

derivanti dal richiamato articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

Il comma 3 estende l'ambito di applicazione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino introdotto nel settore tessile, della moda e degli accessori dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui al richiamato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).

Il comma 4 reca gli oneri e la copertura finanziaria del presente articolo.

Art. 4. - (*Fondo Unico Nazionale Turismo*)

L'aggravarsi della situazione pandemica ha colpito significativamente le aree a maggior afflusso turistico, nelle quali molte imprese turistico-ricettive hanno subito effetti pregiudizievoli, tra i quali la chiusura delle attività. La situazione è andata via via aggravandosi nel corso delle recenti festività natalizie, con milioni di vacanze cancellate. L'assenza di clienti e il ridimensionamento

dei flussi di turisti, accompagnato dalla necessità di far fronte alle spese vive dell'attività d'impresa e agli adempimenti fiscali, ha determinato, per le aziende del turismo, un crollo drammatico del fatturato.

Per tale motivo, si rende necessario intervenire tempestivamente per assicurare adeguate forme di ristoro e incentivare la ripresa dei flussi turistici, sia interni che internazionali.

Nel 2021 i flussi turistici si sono notevolmente ridotti rispetto al 2019 (di oltre il 33 per cento); le presenze di turisti stranieri si sono ridotte nel 2021 di oltre 100 milioni; per le vacanze programmate tra Natale, Capodanno ed Epifania, rispetto alle partenze programmate dagli italiani, 5 milioni sono state cancellate e 5,3 milioni modificate riducendo i giorni di vacanza.

Il 2022 è iniziato in una situazione di estrema criticità a causa della situazione pandemica e delle conseguenti limitazioni, con un notevole e costante calo delle presenze turistiche e, conseguentemente, con prospettive negative per tutti i comparti del settore.

Per tale ragione, occorre subito intervenire per evitare che la situazione degeneri e provochi effetti irreversibili – sia sotto il profilo imprenditoriale che sotto quello occupazionale – per gli operatori economici e i lavoratori maggiormente esposti agli effetti pregiudizievoli della crisi.

Al comma 1, al fine di evitare tali nefaste conseguenze dello stato emergenziale, in aggiunta alle ordinarie risorse destinate al settore, si prevede l'incremento del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di porre in essere, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall'attuale fase emergenziale.

Il comma 2, con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosce i benefici di esonero contributivo già previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. La *ratio* sottesa alla disposizione si rinviene nell'esigenza, da un lato, di agevolare i datori di lavoro del comparto turistico che creano comunque occupazione, seppure temporanea, con l'assunzione a tempo determinato, in costanza dell'emergenza pandemica, al fine di consentire il rilancio del settore, soprattutto nei mesi più strategici dell'anno; dall'altra di favorire, per quanto possibile, l'inserimento nel mercato occupazionale del turismo dei lavoratori interinali, non escludendosi la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.

Ciò in quanto, la centralità dell'industria turistica e l'accentuata stagionalità delle presenze influenzano in particolare il mercato del lavoro. Se il turismo è rilevante in termini di assunzioni nell'arco dell'intero anno, esso diventa preponderante nel momento in cui ci si concentra sul lavoro stagionale: in determinati periodi, la domanda di lavoro stagionale aumenta in relazione agli afflussi turistici nazionali ed esteri.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

Art. 5. – (*Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili*)

Il perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento hanno acuito la crisi del settore turistico, rallentando e, in alcuni casi, impedendo la ripresa dei flussi turistici, sia interni che internazionali.

In particolare, le misure restrittive imposte nei confronti del gran numero dei soggetti positivi al virus, o tenuti all'osservanza della quarantena ovvero della quarantena fiduciaria, ha negativamente influito sulla possibilità degli operatori turistici di svolgere le proprie ordinarie attività ed erogare i servizi di competenza.

In tale contesto, occorre intervenire, quanto meno, per cercare di alleviare i costi fissi ai quali tali operatori vanno incontro, senza poter contare sui ricavi che deriverebbero loro se potessero svolgere le loro attività in condizioni « normali ».

La norma prevede, quindi, l'estensione temporale del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in favore delle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Art. 6. – (*Buoni per servizi termali*)

Il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali. In particolare, le misure restrittive imposte nei confronti del gran numero dei soggetti positivi al virus, o tenuti all'osservanza della quarantena ovvero della quarantena fiduciaria, ha pesantemente influito sulla possibilità delle strutture termali di

svolgere le proprie ordinarie attività ed erogare i servizi di competenza. Sotto altro profilo, molti degli utenti in possesso dei buoni termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non hanno potuto fruirne tempestivamente proprio in conseguenza delle misure restrittive.

Per tali ragioni, con la presente disposizione si tende ad evitare che circa il 50 per cento dei buoni emessi in applicazione del decreto ministeriale del 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l'8 gennaio 2022 divengano inutilizzabili, con un impatto gravemente negativo sia sugli utenti che sulle aziende del comparto termale, consentendo una opportuna rimodulazione della fase di avvio della concreta fruizione dei buoni, legata alla peculiarità del momento emergenziale in atto. A tal fine, per evitare questo scenario, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – emessi in costanza dello stato di emergenza in atto e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021 – entro il 31 marzo 2022, giorno in cui termina lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 7. – (*Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale*)

L'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, in misura pari al:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o

straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Al contempo, l'articolo 29, comma 8, del suddetto decreto legislativo, prevede, per l'assegno di integrazione salariale riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4 per cento della retribuzione persa.

La presente disposizione (comma 1) prevede l'esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, individuati nell'allegato I al presente decreto-legge che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.

Il comma 2 reca gli oneri e la copertura finanziaria del presente articolo.

Art. 8. - *(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)*

In considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica i commi da 1 a 3 prevedono il rifinanziamento e l'incremento per l'anno 2022 dei fondi di emergenza destinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall'emergenza sanitaria, al fine di assicurare un adeguato sostegno al settore della cultura.

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2022, di 50 milioni di euro il fondo per la parte corrente e di 25 milioni di euro il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cul-

tura dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e destinati a fronteggiare le emergenze del comparto spettacolo, cinema e audiovisivo. In particolare, il citato articolo 89 stabilisce, al comma 1, la finalità di sostegno di tali settori e, al comma 2, demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione delle modalità di ripartizione e l'assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 2 incrementa per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, già istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 27. In particolare, il citato articolo 183, comma 2, stabilisce che tale fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre. Il medesimo articolo, inoltre, demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

I commi 3 e 4 mirano a contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di re-

strizione per il contenimento della diffusione del COVID-19 e sono rivolti ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, già prevista dall'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Correlativamente, il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione in questione, prevedendo altresì che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 5 reca disposizioni finanziarie.

Art. 9. – (Disposizioni urgenti in materia di sport)

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si rendono necessarie al fine di sostenere gli operatori sportivi particolarmente interessati dalle misure restrittive (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico sia per gli impianti *outdoor* che *indoor*, incremento dei prezzi dell'energia, effettuazione dei test antigenici per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, sanificazioni, e così via) introdotte con gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, necessari a contenere la diffu-

sione dell'epidemia da COVID-19. Tali misure, peraltro già presenti nei precedenti provvedimenti legislativi del 2020 e nel 2021, hanno contribuito a rimettere parzialmente in movimento il mondo dello sport e hanno riattivato un effetto positivo in termini di ritorni occupazionali, economici e sociali sul territorio. Il settore sportivo, infatti, è ancora attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da aver messo in discussione la continuità di associazioni e società dilettantistiche e sportive. È necessario individuare sia strumenti di sostegno o di ristoro in grado di aiutare la ripresa del settore, sia misure virtuose come la conferma di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie.

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta di importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di *advertising* resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il

meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Per quanto concerne il comma 2, la disposizione ripropone un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività sportive, sostengono spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale. Tali spese rappresentano, peraltro, una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all'interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ragione delle previsioni contenute nei provvedimenti, anche di recente emanazione, necessari al fine garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive federazioni sportive.

Il comma 3 prevede che le risorse già stanziare nel fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali risorse, fino al 30 per cento della dotazione

complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Si demanda ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Il comma 4 incrementa il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato al comma 3, di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 10. – (*Piano transizione 4.0*)

Per favorire i processi di transizione ecologica aventi significativo impatto occupazionale, realizzati attraverso investimenti complessi e pluriennali anche attraverso l'adozione di tecnologie digitali coerenti con il paradigma della quarta rivoluzione industriale, si introduce una maggiorazione del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto « Piano transizione 4.0 » per l'acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. In particolare, ferma restando l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e dell'aliquota del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, limitatamente agli investimenti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 milioni a 50 milioni di euro.

Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui all'articolo 10.

TITOLO II – REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 11. – *(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)*

La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19.

Art. 12. – *(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)*

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Inoltre, prevede che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Art. 13. – *(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)*

Il comma 1 vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui

all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ed è conseguentemente modificato l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 2), per limitare alle regioni e alle province autonome l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2021.

Il comma 3 prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La trasmissione per via telematica

tica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 4 prevede che gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 di cui al comma 3, ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024,

Il comma 5 proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per effettuare la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, a seguito del quale si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane.

Il comma 6 estende anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, prevista dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

TITOLO III – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 14. – (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Tale disposizione integra la misura di cui all'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Ai commi 2 e 3 si individua la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

Art. 15. – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

La norma è volta a garantire alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, una parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.

Al comma 1 si prevede che alle imprese ricomprese fra quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che hanno subito nell'ultimo trimestre 2021 un incremento del costo per KWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019,

anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. In particolare, in base al comma 1, il predetto incremento, pari a oltre il 30 per cento del costo per KWh, al netto di imposte ed eventuali sussidi, è rilevato dall'impresa facendo riferimento a tutti i contratti di fornitura in essere, compresi i contratti di durata a prezzo bloccato. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il comma 2 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 540 milioni di euro per l'anno 2022, e reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il moni-

toraggio delle fruizioni del credito d'imposta e che, qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

Art. 16. - (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

La norma, al comma 1, prevede che dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia. Gli eventuali proventi saranno portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

La norma tiene conto del fatto che gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in « Conto energia » hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l'energia prodotta, il pagamento di un premio fisso, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell'energia. Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato. Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi all'anno.

Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia, che sta avvenendo – sulla base dell'andamento del mercato – a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state

adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell'incentivo.

La forte variabilità del prezzo del mercato *spot*, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo, determinando un extra margine per i produttori, ma potendo operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell'energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell'investimento.

In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita) e che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO₂ e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo « equo » ante-crisi, con un meccanismo « a due vie », la cui modalità di individuazione è disciplinata dal comma 2.

L'intervento è limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura.

La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizioni che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio comunque non superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

Infine, si rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato, l'ampio numero degli stessi, nonché considerato il fatto che tali impianti sono spesso

legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

Le modalità con cui dare attuazione alle predette disposizioni nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico saranno disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) (comma 4).

Art. 17. - (Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

In ragione della necessità di imprimere un'ulteriore accelerazione ai processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, così incrementando il livello di autosufficienza energetica del Paese, la norma propone di apportare talune modificazioni alla disciplina prevista per la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale e per la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al comma 1, lettera a), numero 1), si prevede che il Ministro della transizione ecologica possa nominare un numero massimo di sei componenti della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale anche componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Si dispone che, ad eccezione dei sei componenti nominati secondo le anzidette modalità, gli altri componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgano tale attività a tempo pieno.

Al comma 1, lettera a), numero 2), si precisa che i lavori istruttori nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori delle due predette Commissioni possano svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Al comma 1, lettera *b*) – allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni in parola – si prevede che, entro dieci giorni da apposita richiesta del Ministero della transizione ecologica, venga distaccato presso le stesse Commissioni un contingente massimo di quattro unità del Comando unità forestali, ambientali e agro-alimentari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 18. – (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

La disposizione è volta a intervenire su taluni sussidi ambientalmente dannosi.

In particolare, con il comma 1 si sopprime la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevedeva una aliquota pari al 30 per cento di quella ordinaria. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

Inoltre, si sopprime l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare di cui alla Tabella A, punto 14, del citato testo unico. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio « chi inquina paga », con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili.

Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio « chi inquina paga » e contrasta con il principio « *do not significantly harm* » con effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente quanto i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

Il comma 2 prevede la soppressione della riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di *transshipment* di cui al comma 2-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, introdotto dall'articolo 1, comma 367, capoverso 2-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per i porti con traffico *container in transshipment* maggiore dell'80 per cento le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo di merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. L'obiettivo è ridurre i costi di esercizio per i mezzi navali che svolgono attività di movimentazione di merci nei porti e, quindi, di attrarre operatori dagli altri porti del Mediterraneo per lo svolgimento delle attività di *transshipment* navale. Tuttavia, l'agevolazione riduce il segnale di prezzo e lo stimolo dell'efficienza energetica nelle operazioni di movimento portuale.

Il comma 3 esclude l'impiego delle risorse del fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Tale fondo è disciplinato all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla lettera *a*) del predetto comma 2 dell'articolo 23 si prevede che il fondo per la crescita sostenibile venga destinato, in particolare, alla « promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ».

La disposizione di cui al comma 3 modifica, pertanto, l'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 83 del 2012, escludendo che le risorse del fondo per la crescita sostenibile possano essere destinate al finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

TITOLO IV – ALTRE MISURE URGENTI

Art. 19. – *(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)*

I commi da 1 a 3 recano misure urgenti per la fornitura di mascherine di tipo FFP2 agli alunni e al personale scolastico. L'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID-19; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività

al COVID-19 nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.

Per garantire un'efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il comma 1 prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire, nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, il 4 gennaio 2022 i suddetti dispositivi.

Il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è a carico del bilancio dello Stato.

Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione, la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.

Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.

I commi 4 e 5 recano misure urgenti per la continuità dei cicli di dottorato di ricerca.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti necessarie misure di contenimento sociale e di chiusura o riduzione delle attività che hanno determinato un rallentamento nelle attività di ricerca, si prevede – analogamente a quanto già previsto dall'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e succes-

sivamente dall'articolo 33, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – la possibilità di proroga facoltativa e non retribuita fino a tre mesi, in favore dei dottorandi titolari di borse di studio che abbiano già richiesto la proroga sulla base del citato articolo 33, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, ciò nonostante, si trovino tuttora impossibilitati a concludere il progetto dottorale.

Si rammenta, infatti, che in forza di tale disposizione normativa si è reso possibile consentire ai dottorandi la possibilità di prorogare di tre mesi il termine ultimo per la conclusione del ciclo dottorale, previsto per il 31 ottobre 2021. L'urgenza della misura è, dunque, dettata dalla considerazione che, in assenza della presente disposizione normativa, non vi sarebbe alcuna ulteriore possibilità di proroga oltre il 31 gennaio 2022.

Con la disposizione di cui al comma 4, invece, si intende garantire la possibilità di concludere i progetti di ricerca avviati, in particolare a beneficio dei dottorandi vincitori di borse di studio che non abbiano potuto svolgere il periodo di ricerca all'estero, a causa nelle note misure restrittive determinate dalla pandemia.

La disposizione, dunque, prevede che possono beneficiare della proroga i dottorandi iscritti all'ultimo anno dei relativi cicli di dottorato che, avendo già beneficiato di analoga proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, hanno la scadenza del relativo percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 atteso che per questi si pone l'esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati rallentati dalle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19.

Diversamente dalle precedenti misure, la proroga prevista dalla disposizione in oggetto è concessa senza oneri a carico della finanza pubblica. È, tuttavia, prevista la possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga richiesta.

Il comma 5 riproduce, al fine di assicurare la continuità del quadro normativo di riferimento, le disposizioni di cui al comma 2-*ter* del citato articolo 33 del decreto-legge n. 41 del 2021, ai sensi del quale possono fruire della proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Tale disposizione mira a contemperare, dunque, l'esigenza manifestata dai dottorandi di avere ulteriore tempo a disposizione al fine di poter concludere la propria attività di ricerca con quella di non gravare di ulteriori costi il bilancio dello Stato, anche in ragione delle numerose proroghe già intervenute.

La disposizione di cui al comma 6 prevede modifiche di coordinamento rese necessarie a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Tali modifiche riguardano le detrazioni e gli altri benefici fiscali, spettanti per i figli a carico, previsti nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni fiscali.

In particolare, la lettera *a*) è tesa ad evitare che la nuova disciplina della detrazione per figli a carico spettante ai figli di età pari o superiore a 21 anni, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 che ha istituito

l'assegno unico e universale, possa fare ipotizzare che ai fini della fruizione della « detrazione per altri familiari a carico », di cui alla lettera *d*) del comma 1 del citato articolo 12 del TUIR, vadano ora considerati i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni che non possono beneficiare dell'assegno unico in mancanza dei prescritti requisiti. In sintesi, la disposizione ribadisce che la « detrazione per altri familiari a carico » non spetta per i figli.

Con la lettera *b*) si introduce il comma 4-ter al predetto articolo 12 del TUIR al fine di precisare che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nello stesso articolo 12, e che eventualmente subordinano i benefici fiscali alla sussistenza delle condizioni ivi previste, si applicano anche ai figli esclusi dall'ambito della detrazione fiscale di cui al comma 1, lettera *c*), del predetto articolo 12 (figli di età inferiore a 21 anni) al pari di quelli per i quali tale detrazione è esercitata.

Art. 20. - (Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

La disposizione di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto da numerose pronunce della Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 118 del 2020), estende l'ambito di applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che prevede un indennizzo per coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

In particolare, con tale disposizione si riconosce l'indennizzo, già previsto per i danni da vaccinazioni obbligatorie, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica,

a causa di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte dall'autorità sanitaria italiana. Inoltre, si demanda a uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino a un massimo di 15 unità di personale con profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate che si sono rese necessarie per sopperire, nel momento più drammatico del *lockdown*, alle esigenze di salute pubblica, senza le quali sarebbe stato impossibile fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte all'erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19. La modifica sana anche un disallineamento normativo tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34 del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare si tratta di personale che, dall'inizio della pandemia, è stato continuamente impiegato presso le sedi, centrale e periferiche, del Dipartimento scientifico del Policlinico militare Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall'Istituto superiore di sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5 per cento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle « nuove varianti » virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di pregiato lavoro si è aggiunta anche l'enorme quantità di *test* connessi alla diagnostica molecolare e di *test* di

neutralizzazione per la verifica dell'efficacia vaccinale effettuati.

Il comma 3 reca gli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 2 e individua la relativa copertura finanziaria.

Il comma 4 prevede il potenziamento e l'adeguamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esigenze connesse all'emergenza pandemica in atto. Lo stato di diffusione del virus SARS-CoV-2 in atto richiede di affrontare situazioni e carichi di lavoro eccezionali e continuativi da parte della sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per il contenimento dell'epidemia in continuità e in sinergia con il Servizio sanitario nazionale. In tale quadro è necessario, anche in un'ottica di prospettiva, procedere al potenziamento della sanità militare mediante l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle relative strutture nonché con l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari, al fine di incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura. Per tali finalità si autorizza la spesa per l'anno 2022 di euro 8.000.000, alla cui copertura finanziaria provvede il comma 5.

Art. 21. – (*Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale*)

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantire l'implementazione e la piena interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico (FSE), si modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante la relativa disciplina. Le innovazioni principali riguardano: 1) la *governance* della sanità digitale, nel cui ambito si attribuiscono all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) poteri e funzioni affinché assicuri il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi della sanità;

2) l'istituzione di un *data repository*, denominato Ecosistema dati sanitari (EDS); 3) l'introduzione di linee guida quale strumento più agile per garantire l'interoperabilità dei FSE; 4) l'estensione al Ministero della salute della titolarità del trattamento dei dati per finalità di prevenzione e profilassi internazionale; 5) l'introduzione di un meccanismo che, nell'ambito del necessario coordinamento informatico, garantisce che le regioni adeguino i propri FSE alle linee guida per l'interoperabilità dei FSE, anche prevedendo la possibilità di esercizio del potere sostitutivo e della piattaforma nazionale.

In particolare, al comma 1:

– la lettera *a*) modifica la rubrica del citato articolo 12, rendendola coerente con le nuove disposizioni introdotte;

– le lettere *b*), *e*) ed *f*) apportano le modifiche necessarie a rendere il Ministero della salute titolare dei dati per finalità di prevenzione e profilassi internazionale;

– la lettera *c*) stabilisce che il sistema FSE alimenti contestualmente l'Ecosistema dati sanitari;

– la lettera *d*), sopprimendo, al comma 4 dell'articolo 12, l'inciso « che prendono in cura l'assistito », estende a tutti gli esercenti le professioni sanitarie il perseguimento delle finalità di diagnosi e cura;

– le lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*) e *s*) recano norme di coordinamento e di aggiornamento;

– la lettera *n*) sostituisce il comma 15-*bis* dell'articolo 12 e prevede l'introduzione di linee guida recanti le regole tecniche per il potenziamento del FSE adottate dall'AGENAS, previa approvazione del Ministro della salute, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. In sede di prima applicazione, è stabilito che le linee guida sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

– la medesima lettera *n*) introduce, altresì, la possibilità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza regionale nell'adeguamento del FSE, nonché l'obbligo avvalimento della piattaforma nazionale INI per le regioni che non abbiano adottato il relativo piano ovvero ne abbiano adottato uno non conforme alle linee guida;

– la lettera *p*) stabilisce che, nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei FSE (INI) è curata dal Dipartimento per la trasformazione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze;

– la lettera *q*) stabilisce che il Ministero della salute, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, curi la realizzazione dell'Ecosistema dati sanitari (EDS), avvalendosi della SOGEI. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera sanitaria;

– la lettera *t*) stabilisce che le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del *dossier* farmaceutico sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

– la lettera *u*) dispone le modifiche relative alle funzioni dell'AGENAS, a cui è attribuito il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale.

Il comma 2 introduce norme di coordinamento. In particolare, abroga le disposizioni di cui al comma 2-*quater* e al comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, non coerenti con il nuovo impianto.

Il comma 3 novella l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di preve-

dere che l'AGENAS possa avvalersi della SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni *software*, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE.

Art. 22. – (*Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia*)

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, prevede, in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

I commi 1 e 2 prevedono, per le imprese di cui al predetto comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021, la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al medesimo articolo, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. Si stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 4 dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2022 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 3, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando

costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 5 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.

Art. 23. – (*Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro*)

La disposizione apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:

a) la modifica all'articolo 5, comma 1-bis, sopprime il riferimento a una disposizione non più vigente;

b) la modifica all'articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte dell'INPS non essendo più vigente la disciplina dell'anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

c) la modifica all'articolo 8, comma 2, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato anche di durata pari a sei mesi;

d) la modifica all'articolo 14, comma 2, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della cassa integrazione ordinaria può essere effettuato anche in via telematica;

e) la modifica all'articolo 16, comma 1, consente che l'esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più com-

plesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;

f) l'abrogazione dell'articolo 22-ter, comma 5, ha la finalità di coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);

g) la modifica all'articolo 24, comma 3, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della cassa integrazione straordinaria può essere effettuato anche in via telematica;

h) la modifica all'articolo 25-ter, comma 1, chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;

i) la modifica all'articolo 29, comma 3-bis, nell'eliminare la parola « ordinarie », rettifica un mero errore materiale, rendendo la disposizione coerente con quanto previsto dalla medesima legge di bilancio con riferimento all'assegno di integrazione salariale;

l) le modifiche all'articolo 30, comma 1-bis, chiariscono che l'importo dell'assegno di integrazione salariale deve essere almeno pari a quello del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 comma 5-bis;

m) le modifiche all'articolo 36, comma 2, eliminano meri errori materiali, declinando al singolare il riferimento al fondo di cui all'articolo 29 e sopprimendo la parola « istitutive » in quanto non riferibile al Fondo di integrazione salariale (FIS);

n) la modifica all'articolo 40, comma 1-bis, chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

Art. 24. - (*Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada*)

L'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l'istitu-

zione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante-COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Con il successivo articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, tali risorse sono state incrementate di ulteriori 450 milioni.

Le risorse di cui al citato articolo 51 sono state ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 483 del 30 novembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, al n. 3090, e successivamente trasferite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, in relazione ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021, con decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 374 del 20 dicembre 2021.

Tanto premesso, la disposizione di cui al comma 1, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo che tali risorse siano destinate, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

Ai fini dell'assegnazione, il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il comma 3 prevede che gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

Il comma 4 prevede che le eventuali risorse residue dello stanziamento compless-

sivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel biennio 2018-2019.

La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. In tale ultima norma si è previsto che l'incremento fosse utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da COVID-19 ed è stata incrementata per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il fi-

nanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di trasporto pubblico locale già individuate dall'articolo 200, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e 190 milioni di euro ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Infine, con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato disposto un ulteriore finanziamento del fondo per un importo pari a 800 milioni di euro.

Si ricorda che le imprese destinatarie del fondo, elencate nel comma 2 del citato articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2000, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto e indipendente dalle entrate del servizio stesso; il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

I commi 6 e 7 prevedono misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus che si rendono necessarie in considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa alla situazione epidemio-

logica da COVID-19. Tale disposizione è finalizzata a mitigare gli ulteriori effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, attraverso lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità:

a) 15 milioni di euro per l'anno 2022 destinate a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo (comma 6);

b) 5 milioni di euro per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento

(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (comma 7).

Al riguardo si precisa che per l'erogazione della misura compensativa di cui al comma 6 si procede all'istituzione di apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per l'attuazione della misura compensativa di cui al comma 7 si procede attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104 del 2020.

Al comma 8 si prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette risorse siano individuati nel dettaglio con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 dispone che l'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al comma 10 è prevista la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7.

Art. 25. – (Misure urgenti per il settore ferroviario)

Alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica e, più in particolare, degli effetti derivanti dal calo della domanda di trasporto dovuto al nuovo incremento dei contagi, la disposizione mira, al comma 1, a rinnovare per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 30 settembre 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giusta le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-

legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 fino al 30 settembre 2021, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.

Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell'anno, la domanda di trasporto ferroviario resterà almeno fino al primo trimestre 2022 strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022.

Per l'estensione della misura, si prevede un ulteriore stanziamento a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.

Il comma 2 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziare al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022. Al contempo, si individua nel 31 maggio 2022 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 3 assicura la copertura finanziaria della misura.

Art. 26. – (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza » (di seguito, « Fondo di parte capitale »), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola » (di seguito, « Fondo di parte corrente »), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ovvero quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori, eccetera). Tale fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

Il Fondo di parte corrente è invece destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

La presente disposizione produce oneri a carico della finanza pubblica pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 27. – (*Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea*)

Il comma 1 reca modifiche al regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19. A seguito della sesta modifica della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (*Temporary framework*), adottata dalla Commissione europea in data 18 novembre 2021, si devono emendare gli articoli del capo II del titolo II, « Regime quadro della disciplina degli aiuti », del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il recente decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono stati prorogati solamente i termini di scadenza dei diversi schemi di aiuti contemplati nel citato Regime quadro. Si tratta ora di intervenire nella parte in cui gli articoli del citato capo II disciplinano le intensività consentite di tali aiuti.

A seguito dell'aumento degli importi di aiuto concedibili ai sensi del sesto emendamento del *Temporary framework*, sono stati modificati gli importi richiamati nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020 innalzandoli a 2,3 milioni di euro; l'importo è stato elevato a 345.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e a 290.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione primaria agricola. Nei commi 1 e 2 sopra richiamati è stata altresì introdotta la formula « in qualsiasi momento », recependola letteralmente dal testo del richiamato sesto emendamento.

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 54, ai fini della verifica del massimale di aiuto concedibile, permette di non tenere conto degli aiuti ricevuti e già rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti.

Al comma 5 dell'articolo 60-*bis* è stato innalzato il massimale per gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti, che passa da 10 a 12 milioni di euro.

È stato infine introdotto un comma 5-*bis* che, ai fini della verifica del massimale di aiuto concedibile, permette di non tenere conto degli aiuti ricevuti e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti

Il comma 2 abroga l'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante « Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070 ».

L'abrogazione del citato articolo 21 risponde a esigenze di coordinamento formale e risolve la sovrapposizione tra tale disposizione e il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 30 novembre 2021, in vigore dal 1° dicembre 2021. Il citato decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), ha recepito la direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (cosiddetta « *Quick fixes* »), che adotta alcune « soluzioni rapide » per le operazioni intracomunitarie, e ha definitivamente risolto la procedura d'infrazione n. 2020/0070, con la quale era stato contestato all'Italia il mancato recepimento della suddetta direttiva entro il 31 dicembre 2019.

Art. 28. – (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*)

La disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto « decreto anti-frodi », in materia di contrasto alle frodi

nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto « decreto rilancio »), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1) in caso di opzione per lo sconto in fattura (*ex* articolo 121, comma 1, lettera *a*), del « decreto rilancio », la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

2) in caso di cessione del credito (*ex* articolo 121, comma 1, lettera *b*), del « decreto rilancio », nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.

La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 29. – (*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*)

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

In particolare, al comma 1, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte siano effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, si prevede che:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in mi-

sura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui quest'ultimo dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: « se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi *standard*, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

Il comma 2 prevede che l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione,

in aumento o in diminuzione, di cui alla lettera *b*) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (in relazione ai residuali contratti che sono ancora disciplinati dal citato articolo 133, comma 6). Inoltre, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, di cui al comma 1, lettera *b*), prevedendo che sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che, a pena di decadenza, l'appaltatore presenti alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato

dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Prevede, altresì, che il direttore dei lavori verifichi che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel sopra citato decreto di cui al comma 2, secondo periodo, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Al fine di definire compiutamente l'ambito di applicazione della norma, il comma 5 prevede l'esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 7 stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora

non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

In relazione alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, il comma 8 prevede, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera *b*) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

Si ricorda che il richiamato articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decor-

rere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo, al comma, 4 l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. Con la disposizione di cui al comma 7, pertanto, si ampliano le finalità del citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo l'utilizzo delle relative risorse anche per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui al comma 1, lettera *b*), in caso di insufficienza delle somme a disposizione delle stazioni appaltanti, di cui al comma 7.

Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Il comma 10 incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, destinando interamente tali risorse alle compensazioni di cui al comma 1, lettera *b*), per le opere pubbliche indicate al comma 8.

Il comma 11 prevede che nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il comma 12 prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi, da adottare, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Infine, il comma 13 della disposizione interviene sull'articolo 1-septies, comma 8, del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di prevedere che ai fini dell'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dal medesimo comma 8, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti al-

l'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga. Si ricorda che il citato articolo 1-septies ha introdotto misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021.

Art. 30. – (*Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola*)

Il comma 1 introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione alla frequenza in presenza nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 2), primo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2022 nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), numero 2), e *c*), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, senza aver effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo mediante l'utilizzo dell'app Verifica C19, di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione comporta l'aggiornamento della citata applicazione mobile a cura del Ministero della salute.

Il comma 2 estende la misura relativa all'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

Art. 31. – (*Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma*)

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021,

n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il quale attualmente prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma. La modifica elimina il riferimento all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, concernente i Commissari straordinari del Governo, e conseguentemente alla connessa disciplina.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 32. – *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Art. 33. – *(Entrata in vigore)*

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Titolo I**Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19****ART. 1****(Misure di sostegno per le attività chiuse)**

Il **comma 1** incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le cui risorse sono destinate a favorire la continuità delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221.

I **commi 2 e 3** prevedono la sospensione dei versamenti dovuti nel mese di gennaio delle ritenute di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti per i quali è prevista a legislazione vigente la chiusura dell'attività (articolo 6 del DL 221/2021). Dai dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili risulta per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).

La sospensione non determina effetti finanziari, tenuto conto della circostanza che la disposizione prevede la ripresa dei medesimi versamenti nella stessa annualità.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 2**(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)**

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del MISE, il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Il **comma 2** dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì, avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Il **comma 3** subordina l'operatività della misura al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di stato.

Il **comma 4** disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero dello sviluppo economico, demandando la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale.

Il **comma 5** fissa l'ammontare del contributo, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019. In particolare:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di



euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai sensi del **comma 6**, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 7** dispone che, nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti, il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato a ridurre i contributi in modo proporzionale.

Il **comma 8** prevede che tali risorse siano accreditate al Ministero dello sviluppo economico, il quale può avvalersi, per le finalità del presente articolo, di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 1,5 per cento delle risorse stesse.

Il **comma 9** quantifica gli oneri dell'articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e dispone che alla corrispondente copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 3

(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Il **comma 1** estende per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'annualità 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le Regioni e le Province autonome, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 2**, alla lettera a), nell'intervenire sull'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante contributi per l'anno 2021 ai settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), ne amplia la relativa platea, rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica. In particolare, sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 (quaranta) per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Si prevede che, per il resto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo della misura in essere per il 2021. La lettera b) del presente comma si limita ad adeguare ed aggiornare gli oneri economici derivanti dal richiamato articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il **comma 3** estende l'ambito di applicazione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino introdotto nel settore tessile, della moda e degli accessori dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui al richiamato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 e s.m.i., relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72). Conseguentemente le risorse originariamente stanziare per l'anno 2022 sono incrementate di 100 milioni di euro.



Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 4

(Fondo Unico Nazionale Turismo)

La norma al **comma 1** stabilisce che il fondo (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Al **comma 2** la norma proroga la concessione dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 7 del DL 104/2020, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 nei settori turismo e stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6 del DL 104/2020 del medesimo decreto ovvero di riconoscono ulteriori 6 mesi di sgravio contributivo.

Dagli archivi INPS si evince che sono 12.580 i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 7 del DL 104/2020 nel settore turismo e stabilimenti termali nel periodo agosto-dicembre 2020 contro le 307.300 assunzioni nello stesso periodo del 2019. Il drastico calo del 2020 rispetto al 2019, nonostante l'esonero contributivo concesso, è la conseguenza sia del periodo di lock down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che ha comportato nel 2020 un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all'attività turistica anche nel periodo estivo e di ferie.

Per quanto il periodo gennaio-marzo si riporta una serie storica dei dati circa le assunzioni nei settori in esame rilevati dagli archivi INPS:

N° assunzioni settore turistico e termale gennaio-marzo 2019-2021

	2019		2020		2021	
	N°	retribuzione media (euro)	N°	retribuzione media (euro)	N°	retribuzione media (euro)
Stagionali	53.411	935	30.195	896	13.935	1.046
Tempo determinato	131.981	769	104.717	748	39.249	795

Nel 2021, nonostante si sia assistito ad una graduale ripresa delle attività economiche, dovuta ad un allentamento delle misure restrittive conseguente alla massiccia campagna di vaccinazione, che ha permesso un maggiore propensione delle persone ai viaggi e alla ripresa delle attività turistico/ricreative, non si è tornati al livello delle numerosità del 2019 né ai livelli dei primi mesi del 2020.

Il calo delle assunzioni in tali settori registrato nel 2021 rispetto al 2019 è stato circa del 70%.

Le ultime notizie riguardanti la diffusione dei contagi dovuta alle varianti del virus Covid-19, con cambi di colore in alcune Regioni del Paese, hanno comportato una riduzione degli spostamenti e un impatto sul settore turistico e termale. Ciò induce a supporre, una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri.

Pertanto, in via prudenziale, si è predisposta la presente relazione tecnica sulle stesse numerosità registrate nel 2021. Si è ipotizzata inoltre la trasformazione del 30% dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio è calcolato ipotizzando un'aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Le retribuzioni sono state rivalutate per gli anni successivi al 2019 sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.



Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 22%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Importi in milioni di euro

Anno	Onere di sgravio al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere al netto degli effetti fiscali
2022	-60,7	0	-60,7
2023		23,7	23,7
2024		-9,8	-9,8

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 5

(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

La disposizione prevede di prorogare la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda per le imprese del settore turistico.

In particolare, la disposizione prevede l'estensione per i mesi da gennaio a marzo 2022, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire del credito d'imposta sul canone di locazione di immobili a uso non abitativo e sull'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda. La misura è a favore delle strutture alberghiere, agrituristiche e delle agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d'imposta 2019), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato. La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 128,1 milioni di euro nel 2022.

Credito di imposta	
Canoni di locazione	110,4
Affitto d'azienda	17,7
Totale	128,1

In milioni di euro

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 6

(Buoni per servizi termali)

La norma consente agli utenti di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126



- emessi in costanza dello stato di emergenza in atto e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 - entro il 31 marzo 2022, giorno in cui termina lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. La misura non determina ulteriori o maggiori oneri in quanto le spese in argomento sono già state prudenzialmente scontate sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2022.

ART. 7

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

La presente disposizione prevede l'esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell'allegato I al decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.

La relazione tecnica è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell'ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.

La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell'allegato I che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L'aliquota media del contributo addizionale oggetto dell'esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.

L'onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
Turismo	36.700	13	110,3	-5,7	43.800	13	108,8	-15,0	-20,7
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)	25.000	13	109,0	-3,8	35.200	13	109,0	-12,1	-15,9
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)	11.700	13	113,0	-1,9	8.600	13	108,0	-2,9	-4,8
Ristorazione	228.200	13	85,4	-27,3	119.900	13	73,4	-27,8	-55,1
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)	100	13	86,7	0,0	300	13	107,0	-0,1	-0,1
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)	700	13	106,6	-0,1	700	13	113,0	-0,3	-0,4
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)	1.700	13	89,6	-0,2	26.700	13	49,0	-4,1	-4,3
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)	81.300	13	84,0	-9,6	24.500	13	80,0	-6,2	-15,8
- Ristorazione con somministrazione (56.10.1)	144.400	13	86,0	-17,4	67.700	13	80,0	-17,1	-34,5
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)	300	13	101,0	0,0	600	13	96,5	-0,2	-0,2
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)	300	13	116,0	0,0	1.200	13	104,8	-0,4	-0,4
Attività ricreative	4.400	13	95,2	-0,5	3.700	13	82,1	-0,9	-1,4
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)	900	13	84,0	-0,1	1.400	13	76,0	-0,3	-0,4
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)	1.600	13	110,0	-0,2	800	13	125,0	-0,3	-0,5
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)	1.900	13	88,0	-0,2	1.500	13	65,0	-0,3	-0,5
Altre attività	6.080	13	103,0	-0,9	18.920	13	94,4	-5,6	-6,5
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)	700	13	94,0	-0,1	4.400	13	77,0	-1,1	-1,2
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)	100	13	94,0	0,0	100	13	94,0	0,0	0,0
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)	20	13	74,0	0,0	480	13	89,0	-0,1	-0,1
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)	1.060	13	88,0	-0,1	1.740	13	70,0	-0,4	-0,5
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)	600	13	82,0	-0,1	2.200	13	69,0	-0,5	-0,6
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice ateco 52.22.09)	400	13	113,0	-0,1	2.000	13	110,0	-0,7	-0,8
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ateco 52.23.00)	1.000	13	116,0	-0,2	6.900	13	110,0	-2,4	-2,6
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ateco 59.13.00)	200	13	113,0	0,0	100	13	130,0	0,0	0,0
- Attività di proiezione cinematografica (codice ateco 59.14.00)	1.800	13	113,0	-0,3	900	13	130,0	-0,4	-0,7
- Organizzazione di feste e cerimonie (codice ateco 96.09.05)	200	13	99,0	0,0	100	13	116,0	0,0	0,0
Totale	275.980	13	89,3	-34,4	188.120	13	84,2	-49,9	-84,3



Nella tabella seguente si riportano gli effetti fiscali connessi alle minori entrate contributive derivanti dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 5 del presente provvedimento, stimati ipotizzando un'aliquota media fiscale del 22%.

Riepilogo onere 2022 derivante dagli esoneri del contributo addizionale CIG

(Importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Totale al netto effetti fiscali
	Aziende fino a 15 dipendenti	Aziende oltre 15 dipendenti	Totale al lordo effetti fiscali		
2022	-34,4	-49,9	-84,3	0	-84,3
2023				31,5	31,5
2024				-13,0	-13,0
2025				0,0	0
2026				0,0	0

Il **comma 2** dispone che agli oneri del 2022, pari a 84,3 milioni di euro, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32.

ART. 8

(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)

Il **comma 1** rfinanzia, nell'anno 2022, per 50 milioni il fondo di parte corrente e per 25 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Il **comma 2** rfinanzia per 30 milioni nell'anno 2022 il fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3 del medesimo art. 183.

Il **comma 3** proroga al 30 giugno 2022 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale previsto dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

La valutazione degli effetti di natura finanziaria si basa sui dati che il Ministero dell'Interno ha acquisito dai comuni ai fini del riparto del fondo istituito per il ristoro delle minori entrate dell'anno 2021. Sulla base dei predetti dati, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, si stimano minori entrate a titolo di canone patrimoniale in 3,5 milioni di euro.

Di conseguenza, il **comma 4** incrementa di una somma pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 9

(Disposizioni urgenti in materia di sport)



La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta di importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è diretta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Per quanto concerne il **comma 2**, la disposizione ripropone un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività sportive, sostengono spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale. Tali spese rappresentano, peraltro, una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all'interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ossequio alle previsioni contenute nei provvedimenti anche di recente emanazione che sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive. A tal fine la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022.

Il **comma 3** prevede che le risorse già stanziare nel fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinato alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Si demanda ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Il **comma 4** incrementa il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato al comma 3, di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 5** quantifica gli oneri in 60 milioni di euro per l'anno 2022 e dispone che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 10

(Piano transizione 4.0)

La disposizione prevede la possibilità di innalzare il limite dell'investimento per poter fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione in esame per il triennio 2023-2025, nella misura del 20% dell'investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

In particolare, l'intervento è volto ad innalzare il limite degli investimenti agevolabili da 20 a 50 milioni di euro. A questo importo si applicherebbe la medesima percentuale del credito d'imposta - pari al 5% - prevista dalla norma vigente.



Al fine di individuare l'ammontare degli investimenti interessati dalla modifica oltre i 20 milioni di euro, è stato estratto il dato riportato nelle dichiarazioni per il 2018, ultimo anno in cui era possibile stimare gli investimenti oltre la suddetta soglia, rilevando un importo complessivo di circa 830 milioni di euro. Applicando la medesima metodologia adottata per le stime effettuate in sede di legge di Bilancio 2022 all'intero importo rilevato, l'estensione al triennio 2023-25 dell'aliquota del 5% anche agli investimenti in esame tra i 20 e i 50 milioni di euro determina i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Credito IPER	-11,1	-25,0	-38,8	-30,5	-16,6	-2,8	0

in milioni di euro

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Titolo II

Regioni ed enti territoriali

ART. 11

(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19.

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 12

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 13

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

Il **comma 1** vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022. In analogia, sono vincolate per le medesime finalità nell'anno 2022 le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel 2020 e nel 2021.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi da 2 a 6 non comportano oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 2** modifica l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per confermare l'obbligo per le regioni e le province autonome di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2021.

Il **comma 3** prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario



titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

Il **comma 4** prevede che gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 di cui al comma 3, ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

Il **comma 5** proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per effettuare la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, a seguito del quale si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane.

Il **comma 6** estende anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, prevista dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Titolo III

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica

ART. 14 e ART. 15

(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

L'articolo 14, al **comma 1** prevede che, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw. Il **comma 2** prevede che alla copertura dell'onere recato dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022. L'importo di 1.200 milioni di euro corrisponde al gettito atteso dall'applicazione, per il primo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, come previste dalla deliberazione ARERA 635/2021/R/com. Con detto importo è pertanto possibile disporre l'annullamento delle suddette aliquote.

Il **comma 3** del medesimo articolo introduce una clausola di salvaguardia che prevede che qualora i versamenti complessivi da parte del GSE siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, all'eventuale scostamento si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. La norma prevede, altresì, che i menzionati proventi, giacenti sul conto di Tesoreria dello Stato, non siano versati al capitolo di entrata del bilancio dello Stato finché CSEA non abbia conseguito l'importo spettante ai sensi del comma 2.

L'articolo 15 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% del costo per kWh rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il riconoscimento del



beneficio in questione avviene sotto forma di credito di imposta, di importo pari ad una percentuale del 20% dei costi sostenuti per l'energia, formula che consente di parametrarlo al danno effettivo, indipendentemente dall'aumento o meno del fatturato nel periodo di riferimento. Al fine di selezionare i soggetti che hanno ricevuto un effettivo danno dalla particolare contingenza dei prezzi è stato previsto un primo requisito di accesso alla misura costituito dall'essere le imprese in questione ricomprese fra quelle di cui decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e pertanto energivore sulla base di parametri ivi individuati ed un secondo requisito di accesso alla misura costituito da un differenziale di almeno il 30% del costo unitario di energia sostenuto, nell'ultimo trimestre del 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019, parametro che consente di circoscrivere l'agevolazione ai soggetti che hanno subito un danno effettivo. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per la componente energia elettrica (parte variabile) nel I trimestre 2022 di circa 2,7 miliardi di euro, in aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 0,8 miliardi di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 13,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che si stima, per il primo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (2,7 miliardi di euro = 13,5 milioni di MWh*200 euro/MWh). Tale stima assume come criterio prudenziale che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscano un aumento della suddetta componente superiore al 30% e che acquistino energia nel primo trimestre a prezzi allineati al prezzo spot; in effetti, in limitati casi potrebbero essere state assunte coperture tali da rendere l'aumento inferiore a tale soglia o, anche se superiore, a ridurre il prezzo effettivo e di conseguenza la base imponibile: ma è ragionevole supporre che tali casi siano in numero e entità limitata, dato l'ampiezza delle variazioni registrate sul mercato all'ingrosso.

Pertanto, moltiplicando la predetta spesa di 2,7 miliardi di euro per la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%), si stimano effetti negativi di gettito, nel 2022, pari a 540 milioni di euro.

Ciò premesso, il **comma 3, lettera a)** del medesimo articolo prevede che a una quota degli oneri dallo stesso, per un importo pari a 405 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Le **lettere b) e c) del comma 3** prevedono la copertura dell'importo differenziale rispetto all'onere complessivo, rispettivamente mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nell'anno 2022, dalla soppressione delle agevolazioni (cd. S.A.D.) indicate nel comma 1 dell'articolo 18 del presente procedimento, valutate per il predetto esercizio in 24,11 milioni di euro e per il restante importo di 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 30.

Il **comma 4** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

Con riferimento alle coperture con i proventi delle aste del CO₂ degli articoli in esame, per un ammontare complessivo pari a 1.605 milioni di euro, si rappresenta che sono sostenibili in relazione alla possibile stima del gettito delle aste CO₂ per l'anno 2022, anche nell'ipotesi più cautelativa, in relazione a quanto segue.

La previsione di gettito 2022 è basata sulle stime dei quantitativi di quote che verranno messi all'asta e dei prezzi di aggiudicazione.

- circa i quantitativi, allo stato attuale, sono stati già stabiliti i quantitativi relativi al periodo gennaio-agosto 2022 (25,7 MLN di quote) mentre quelli relativi all'ultimo quadrimestre verranno definiti a livello europeo entro il prossimo mese di maggio, tenendo conto dell'intervento della "Market Stability Reserve" (MSR) che "drena" quote dai potenziali quantitativi da mettere all'asta a fronte di eccessiva liquidità sul mercato. Sulla base quanto già stabilito, considerato l'impatto del MSR, ci si può attendere un'ulteriore riduzione rispetto al 2021 e prendere a riferimento circa 42 MLN di quote;

- i prezzi della CO₂, dallo scorso mese di dicembre, si sono attestati intono agli 80 eur/ton, un livello pressoché triplo rispetto ai circa 30 eur/ton dal mese di gennaio 2021. Per l'anno 2022, i mercati a termine scontano una sostanziale stabilità (sulla piattaforma ICE, i contratti in scadenza a marzo e dicembre 2022 incorporano attualmente un prezzo di 81 eur/ton). Alcuni elementi possono giustificare la prospettiva di



quotazioni sostenute: i) la maggiore ambizione definita a livello europeo in termini di riduzione delle emissioni al 2030 con il Pacchetto “Fit for 55”; ii) la ripresa economica, sostenuta dagli strumenti di contrasto degli effetti della crisi pandemica; iii) l’operatività della MSR che regola la liquidità sul mercato.

Ciò premesso, tenuto conto dell’elevata volatilità registrata dai prezzi, la tavola sottostante riporta una forchetta di gettito sotto diverse ipotesi: 69 eur/ton (corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo trimestre 2021); 80 eur/ton (attuale prezzo di mercato e dei contratti a termine); 89 eur/ton (picco toccato a inizio dicembre).

Pur con i margini di incertezza sull’evoluzione del mercato, la stima basata sui valori dei futures appare affidabile e ispirata a criteri prudenziali.

Stima proventi Aste CO2 anno 2022



Il **comma 3 dell’articolo 14** prevede che a tutela della previsione di gettito sia destinata la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativa all’anno 2021 non già utilizzata a copertura degli oneri previsti da precedenti provvedimenti normativi pari a circa 905 milioni di euro.

ART. 16

(Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

Gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato. Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno.

Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, che sta avvenendo – sulla base dell’andamento del mercato – a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo. In figura 1, è riportato un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “Secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato *spot*.

La forte variabilità del prezzo del mercato *spot*, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un *extra* margine per i produttori, ma potendo operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento.



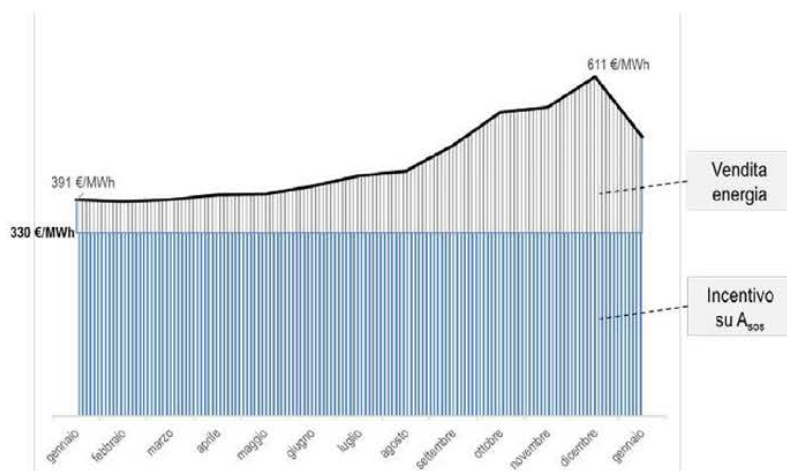


Figura 1: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con 2° Conto energia nel corso del 2021

In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita) e che quindi stanno godendo di un aumento de ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO₂ e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo "equo" ante-crisi, con un meccanismo "a due vie".

L'intervento è limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura. Il funzionamento del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2.

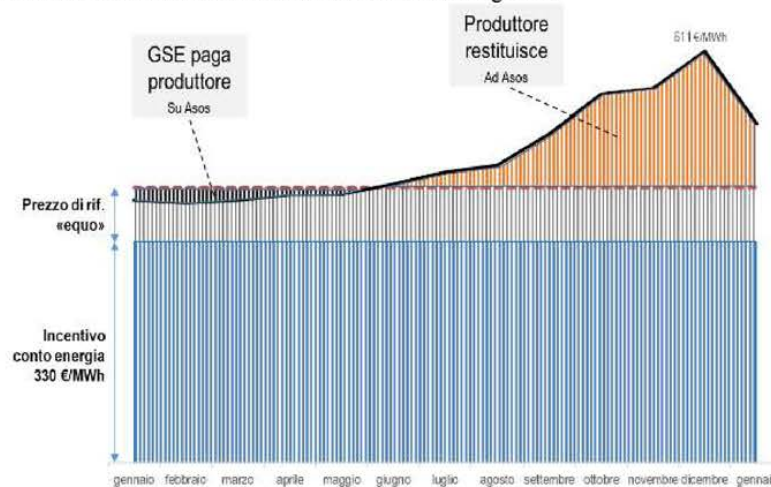


Figura 2: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con Conto energia nel corso del 2021 con applicazione del meccanismo a 2 vie

La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della sua entrata in vigore, a condizioni non collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e a un prezzo medio, comunque, non superiore del 10% rispetto al valore di riferimento scelto.

Infine, si rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato, l'ampio numero degli stessi, nonché considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

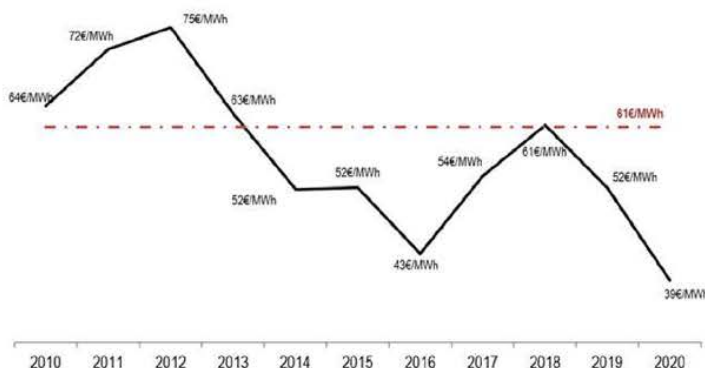
Per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, si fa riferimento al prezzo medio registrato nei primi 6 anni di esercizio dell'impianto, tempo



tipico per il ritorno dell'investimento, ovvero al periodo 2010-2020, anni dunque ampiamente rappresentativi dei valori di mercato dell'energia sulla base dei quali sono state adottate le decisioni di investimento degli impianti e che consentono agli stessi l'esercizio e una equa remunerazione.

Come è apprezzabile dalla figura 3, il valore medio su tale periodo con prezzi rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istat, è pari a circa 61 €/MWh.

Figura 3: andamento prezzo unico nazionale dal 2010 al 2020 e valor medio attualizzato sul periodo



Come prezzo medio da attendersi per i mesi a venire dell'anno 2022, ci si è basati su prezzi forward registrati sulla piattaforma del GME S.p.A. adottando i valori mensili ivi dedotti, con un valore medio di 147 €/MWh sul periodo, in linea con le stime adottate da GSE e CSEA per ARERA ai fini della determinazione del fabbisogno della componente Asos.

Imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di 19 TWh realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, si perviene a una stima di 1,5 MLDE per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4.

Si rappresenta che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo indicato al comma 5 e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.

ART. 17

(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numero 1)** – che, peraltro, non implicano un aumento del numero complessivo dei componenti le Commissioni Tecnica di verifica dell'impatto ambientale e PNRR-PNIEC – non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi dei commissari trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b)** – aventi carattere ordinamentale – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18

(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Con il **comma 1** si sopprime la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), che prevede una aliquota ridotta al 30% di quella ordinaria. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

Tale disposizione determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:



	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	23,65	25,80	25,80	25,80
IIDD	0,00	-7,24	-4,80	-4,52
IRAP	0,00	-1,75	-1,11	-1,03
Totale	23,65	16,81	19,89	20,25

In milioni di euro

Inoltre, si sopprime l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga", con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

Tale proposta determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

	2022	2023	Dal 2024
Accisa	0,46	0,50	0,50
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,14	-0,09
IRAP	0,00	-0,03	-0,02
Totale	0,46	0,33	0,39

In milioni di euro

Il **comma 2** prevede la soppressione della riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment di cui al comma 2-ter dell'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, introdotto dall'all'art. 1, comma 367, capoverso 2 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disposizione non produce effetti finanziari atteso che tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dalla predetta norma.

Il **comma 3** esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Tale fondo è disciplinato all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione che le risorse del Fondo rotativo in questione saranno destinate al finanziamento delle finalità previste dalla normativa vigente, ad eccezione del finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, carbone e gas naturale.

Titolo IV Altre misure urgenti

ART. 19

(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)

Commi 1- 3. L'articolo 4 del decreto-legge n. 1/2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività al COVID nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.



Per garantire una efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la norma prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (v. il Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 gennaio 2022) i suddetti dispositivi.

Il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è a carico del bilancio dello Stato.

Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.

Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento, nell'anno 2022, di 45,22 milioni di euro del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021.

La dotazione finanziaria è da considerarsi adeguata sulla scorta dei seguenti elementi:

Calcolo fabbisogno per acquisto mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza

Dati:

Totale alunni (scuola secondaria I e II grado - statale e paritarie): 4.309.838

Totale personale docente (statale): 775.867

Totale personale ATA (statale): 204.526

Previsione:

Alunni coinvolti in percentuale: 35%

Personale docente coinvolto in percentuale: 25%

Personale ATA coinvolto in percentuale: 10%

Costo unitario della mascherina FFP2: 0,75 euro

Numero di giorni di servizio: 35

Stima

Costo complessivo massimo: 45.225.144,56 €

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

I **commi 4 e 5** hanno natura meramente ordinamentale, poiché le proroghe ivi previste non determinano la corresponsione della relativa borsa. La possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse tale ulteriore proroga è finanziariamente sostenuta dalla circostanza che in occasione della precedente proroga di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 41 del 2021 il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stato incrementato di 61,6 milioni di euro e, ad oggi, tali risorse – per quanto non vi sia stata ancora una contabilizzazione completa - non risultano del tutto impiegate. La disposizione fa, in ogni caso, salva anche l'ipotesi che le università riescano a finanziare la proroga delle borse con le risorse che, molto spesso, confluiscono sui progetti di ricerca cui accedono taluni percorsi di dottorato in forza di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

La disposizione di cui al **comma 6** precisa alla lettera a) che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vadano in alcun caso considerati i figli sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell'assegno unico.

Analogamente alla lettera b) viene precisato che in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione.

Le suddette precisazioni appaiono necessarie a seguito delle recenti modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età, collegate all'introduzione dell'assegno unico. In particolare, l'intervento è volto a completare la nuova disciplina delle detrazioni per figli a carico e quindi a consolidare gli effetti attualmente scontati nelle previsioni di Bilancio.

Pertanto, alle modifiche in esame non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di misure di coordinamento normativo.

ART. 20

(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)



La disposizione di cui al **comma 1** è diretta a comprendere la vaccinazione anti Sars-CoV2 fra quelle per le quali è riconosciuto il diritto all'indennizzo in caso di conseguenti lesioni o infermità permanenti o decesso. Tenuto conto del fatto che allo stato non si dispone di alcun dato in ordine a possibili danni permanenti alla salute derivanti con certezza dalla somministrazione di tale vaccinazione, la disposizione cautelativamente valuta un onere di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e stabilisce al contempo un monitoraggio annuale, da disciplinarsi con apposito decreto interministeriale, allo scopo di disporre dati di riferimento. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché ai trasferimenti alle regioni per i pagamenti di competenza di queste ultime, sulla base di comunicazioni annuali del fabbisogno finanziario da soddisfare, tenuto conto del fatto che al momento le competenze in tale ambito risultano in parte trasferite alle regioni e alle province autonome e in parte tuttora in capo allo Stato. Con uno o più decreti interministeriali si definiscono anche le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione delle risorse alle Regioni a seguito dell'attività di monitoraggio.

La disposizione di cui al **comma 2** è volta ad autorizzare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Ministero della difesa, di un contingente massimo di 15 unità di personale civile non dirigenziale con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, appartenente all'Area III, con posizione economica F1.

Agli oneri derivanti da tali assunzioni, per una spesa massima di euro 611.360,55 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, in particolare, del budget assunzionale 2018 (cessati 2017), già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l'importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l'esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1 (cosiddetto costo unitario complessivo datoriale lordo), che si riporta di seguito.

Ministero della Difesa - Area III F1	RETRIBUZIONE PRO CAPITALE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE				Oneri riflessi			Totale Pro Capite (TRATTAMENTO O FONDAMENTALE) - LORDO STATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 - Lordo Stato - (Media pro capite)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO	Incremento contrattuale (3,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale	Pensione	Buonuscita	Irap					
	22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	6.515,16	1.529,18	2.288,38	37.254,87	2.017,99	39.272,86	1.484,51	40.757,37

Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede ai sensi della disposizione finanziaria.

Commi 4 e 5. Gli oneri finanziari, pari a € 8.000.000 per l'anno 2022, necessari ad assicurare il potenziamento, l'adeguamento e il funzionamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio in termini di ulteriori strutture, materiali, presidi e assetti e macchinari, sono coperti ai sensi dell'articolo 32.

In particolare, gli oneri discendono dalle seguenti esigenze.

(A) ESIGENZE DELLA SANITA' MILITARE CONNESSE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI, MACCHINARI E ARREDI TECNICI

N.	ESIGENZA	SPESA
1	Acquisizione di apparecchiatura per indagini diagnostiche - Apparato per risonanza magnetica	€ 1.000.000,00
2	Ventilatore polmonare	€ 300.000,00
3	Monitor	€ 150.000,00
4	Letto Elettrico	€ 80.000,00
5	Caschi CPAP	€ 1.500,00



6	Apparecchio per ossigenoterapia	€ 45.000,00
7	Pompe a siringa	€ 4.500,00
8	Pompa volumetrica	€ 4.500,00
9	Umidificare attivo	€ 20.000,00
10	Travi testa letto	€ 70.000,00
11	Sistema di aspirazione bronchiale	€ 1.500,00
12	Generatore flusso CPAP	€ 15.000,00
13	Ecografo	€ 60.000,00
14	Elettrocardiografo	€ 15.000,00
15	Frigo farmaci termolabili	€ 3.000,00
16	Centrale di monitoraggio	€ 30.000,00
17	Opere civili, impiantistica, approvvigionamento di attrezzature e macchinari di laboratorio per le esigenze della Rete dei 15 laboratori della Difesa DIMOS MILNET	€ 600.000
18	Acquisizione di n. 2 assetti ROLE 1, completi di relative spare parts.	€ 2.500.000,00
TOTALE (A)		€ 4.900.000,00

(B) RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DI N. 9 LABORATORI SCIENTIFICI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E MICROBIOLOGIA DEI QUALI 6 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 2 (BLS2) E 3 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 3 (BLS3)

(B1)	ESIGENZA	SPESA
n. 6 BLS2		
	- Opere civili	€ 270.000,00
	- Impianti climatizzazione	€ 90.000,00
	- Gruppo continuità	€ 480.000,00
	- Sistemi sicurezza	€ 120.000,00
	- Arredi tecnici	€ 120.000,00
	Totale (B 1)	€ 1.080.000,00

(B2)	ESIGENZA	SPESA
n. 3 BLS3		
	- Opere civili	€ 180.000,00
	- Impianti climatizzazione e sistemi di filtro	
	ressurizzazione e trattamento dell'aria	€ 270.000,00
	- Gruppo continuità	€ 300.000,00
	- Sistemi sicurezza e telesorveglianza	€ 60.000,00
	- Arredi tecnici	€ 60.000,00
	- Sistemi di decontaminazione per il personale	€ 50.000,00
	Totale (B 2)	€ 920.000,00

(C) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E MACCHINARI DI LABORATORIO

ESIGENZA	SPESA
n. 2 incubatori a CO2	€ 20.000,00
n. 4 autoclavi passanti	€ 120.000,00
n. 3 autoclavi	€ 15.000,00
n. 6 cappe a flusso laminare BLS2	€ 48.000,00
n. 10 centrifughe da banco	€ 40.000,00
n. 10 frigoriferi da laboratorio	€ 70.000,00



n. 8 ultracongelatori da laboratorio	€ 120.000,00
n. 10 termociclatori	€ 60.000,00
n. 2 microscopio rovesciato	€ 7.000,00

Totale (C) € 500.000,00

(D) AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA BIOINFORMATICA COMPRESI ELEMENTI HARDWARE E SOFTWARE E RELATIVE INFRASTRUTTURE

ESIGENZA	SPESA
- n. 6 workstation ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica comprensivo di monitor UHD e UPS	€ 31.000,00
- n. 40 PC desktop per allestimento postazioni di lavoro per il funzionamento della rete dati e informazioni comprensivo di monitor e UPS	€ 100.000,00
- n. 12 PC laptop ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica	€ 42.000,00
- n.1 Server e storage con sistemi raid per applicazioni di bioinformatica comprensivo di UPS	€ 200.000,00
- n.1 Allestimento rete interna per analisi e scambio dati, comprensivo di materiali e posa in opera (A CORPO)	€ 110.000,00
- n. 10 pacchetti Software per analisi bioinformatica e gestione rete bioinformatica	€ 100.000,00
- n. 2 Stampante laser a colori vari formati ad altissima risoluzione	€ 17.000,00
Totale (D)	€ 600.000,00
TOTALE GENERALE (A+B1+B2+C+D)	€ 8.000.000

ART. 21

(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

La modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 disposta dal **comma 1** è finanziariamente sostenuta con i fondi stanziati a seguito della "Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia". In particolare, si fa riferimento alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" riguardante il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. In particolare, nella decisione sono riportati gli elementi abilitanti al raggiungimento delle milestone individuate e così descritte:

1. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità.

2. Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

In particolare, il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; - il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE.

Le risorse economiche complessive per la realizzazione del sub-intervento 1 sopra indicato sono state individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto 23 novembre 2021. In particolare, la Tabella A allegata a quest'ultimo decreto prevede, per il Sub-Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) uno stanziamento complessivo pari a 810.389.999,93 euro. Di questi, per la realizzazione del punto 1, individuato nella proposta normativa alla lettera p) e denominato Ecosistema dati sanitari (EDS), sono stati previsti 200.000.000 euro.



Il nuovo comma 15-terdecies dell'articolo 12 del d.l. n. 179 del 2012 prevede che l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** introduce norme di coordinamento. In particolare, abroga le disposizioni di cui al comma 2-quater e al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013 non coerenti con il nuovo impianto. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** novella l'articolo 51 del decreto legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che AGENAS possa avvalersi di SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all'affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

ART. 22

(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 2021 prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 1** prevede per le imprese di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL n. 103/2021 la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al medesimo articolo, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'INPS.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 26 settimane fino al 31 marzo 2022.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGS (euro)	2022
- Prestazione	1.031,00
- Copertura figurativa	750,50
TOTALE	1.781,50

L'onere derivante dalla norma in esame, quantificato dal **comma 2** in 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 e coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sintetizzato nella tabella seguente:

Onere derivante dalla proroga di 26 settimane di CIG concessa ai sensi dell'art 3 del DL 103/2021

(importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

CIGO	2022
- Prestazione	-24,7
- Copertura figurativa	-18,0



TOTALE	-42,7
---------------	--------------

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni - il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 4** dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2022 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 3, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 5** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 23

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

La disposizione attua le seguenti modificazioni al d. lgs. n. 148 del 2015:

- a) all'articolo 5, comma 1 bis, abroga il riferimento a una disposizione non più vigente;
- b) all'articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell'anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;
- c) all'articolo 8, comma 2, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi;
- d) all'articolo 14, comma 2, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica;
- e) all'articolo 16, comma 1, consente che l'esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;
- f) l'abrogazione dell'art. 22-ter comma 5, ha la finalità di coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 della legge n. 234 del 2021;
- g) all'articolo 24, comma 3, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica;
- h) all'articolo 25-ter, comma 1, chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- i) all'articolo 29, comma 3-bis, nell'eliminare la parola "ordinarie", rettifica un mero errore materiale, rendendo la disposizione coerente con quanto previsto dalla medesima legge di bilancio con riferimento all'assegno di integrazione salariale;
- l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, prevede che l'importo dell'assegno di integrazione salariale sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis;
- m) all'articolo 36, comma 2, elimina meri errori materiali, declinando al singolare il riferimento al fondo di cui all'articolo 29 e sopprimendo la parola "istitutive" in quanto non riferibile al FIS;



n) all'articolo 40, comma 1-bis, chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 24

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)

La disposizione di cui al **comma 1**, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo che tali risorse siano destinate, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

Ai fini dell'assegnazione, **il comma 2** della norma prevede che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Regioni, Province autonome nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il comma 3 prevede che gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

Il comma 4 prevede che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel biennio 2018-2019.

La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n.104 del 2020. In tale ultima norma si è previsto che l'incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo art. 22-ter del decreto-legge n. 137/2020 è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 ed è stata incrementata per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall'art. 200, comma 1 del citato decreto-legge n. 34/2020 e 190 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Infine, con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato disposto un ulteriore finanziamento del Fondo per un importo pari a 800 milioni di euro.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato articolo 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;



- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;

- la gestione governativa navigazione laghi;

- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;

- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il **comma 5** quantifica gli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 in 80 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la relativa copertura alla disposizione finanziaria.

I **commi 6 e 7** prevedono misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus che si rendono necessarie in considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa alla situazione epidemiologica da Covid 19. Tale disposizione è finalizzata a mitigare gli ulteriori effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, attraverso lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità:

a) 15 milioni di euro per l'anno 2022 destinate a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e per un importo massimo non superiore al 40% per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto (comma 6);

b) 5 milioni di euro per l'anno 2022 per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (comma 7).

Al riguardo si precisa che per l'erogazione della misura compensativa di cui al comma 6 si procede all'istituzione di apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per l'attuazione della misura compensativa di cui al comma 7 si procede attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 85, 1 comma, lettera b), di cui al citato decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104

Al **comma 8** si prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette risorse siano individuate nel dettaglio con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Il **comma 9** dispone che l'efficacia dei decreti di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 10** quantifica gli oneri derivanti dai commi 6 e 7 in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la relativa copertura finanziaria all'articolo 32.

ART. 25

(Misure urgenti per il settore ferroviario)



La disposizione mira, al **comma 1**, a rinnovare per il periodo 1° gennaio- 31 marzo 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 30 settembre 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 fino al 30 settembre 2021, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.

Dal punto di vista finanziario la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034.

Difatti, dai dati acquisti dal gestore della rete, risulta che la riduzione del 100% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell'ART per i servizi ferroviari a mercato, passeggeri e merci, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, stimabile in 41 milioni di euro su base mensile nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022.

Di seguito si riporta il dettaglio a consuntivo dell'ultimo trimestre dell'anno 2021.

Consuntivo	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media
	100%	100%	100%	
LP	33.405.891	32.186.748	34.545.138	33.379.259
MERCI	7.554.777	7.177.590	6.427.832	7.053.400
Totale	40.960.668	39.364.338	40.972.970	40.432.659

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo di 130 milioni nel periodo 2022 – 2034, si evidenzia che si è tenuto conto, in via prudenziale, dei dati a consuntivo relativi al quarto trimestre del 2021 (che si attestano a circa 41 milioni mensili) e della circostanza che detti contributi vengono corrisposti in un arco temporale di dodici anni.

Il **comma 2** prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziare al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo 1° gennaio 2022- 31 marzo 2022. Al contempo, si individua nel 31 maggio 2022 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria dell'onere pari a 10 milioni di euro ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità; infatti, l'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 214 *“Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020.”.*

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 214, l'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 3 e 5-bis è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nella seguente Tabella è indicato l'importo dello stanziamento iniziale, con evidenziazione dell'entità del contributo autorizzato dalla Commissione europea in relazione al periodo 8 marzo 2020 – 30 giugno 2020 e dell'entità del contributo massimo riconoscibile alle imprese ferroviarie in relazione al periodo 1° luglio 2020



- 31 dicembre 2020, determinato sulla base delle richieste formulate da dette imprese formulate e dei criteri utilizzati dalla Commissione europea ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa al primo periodo:

Stanziamento iniziale	1.190.000.000,00
Somme in economia anni 2020 e 2021*	46.205.492,24
Residuo disponibile	1.143.794.507,76
1° periodo passeggeri (importo autorizzato dalla Commissione)	511.000.000,00
2° periodo passeggeri (stima prudenziale - riconoscimento 100% - utilizzando i medesimi criteri di calcolo avallati dalla Commissione riferiti al 1° periodo)	374.500.000,00
1° periodo merci	55.126.737,53
2° periodo merci	2.894.616,74
Somme residue	200.273.153,49

* somme non impegnate relativamente agli anni 2020 e 2021

ART. 26

(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

La disposizione istituisce nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due Fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, il "Fondo di parte capitale"), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" (di seguito, il "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ovverosia quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori etc.). Tale fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

Il Fondo di parte corrente è invece destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

La presente disposizione produce oneri a carico della finanza pubblica pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2022 ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 32.

ART. 27

(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)

Le modifiche apportate dal **comma 1** non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

La quantificazione e relativa copertura degli oneri derivanti da dette modifiche - a valere sulle risorse proprie degli enti destinatari della disciplina (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento in cui daranno concreta attuazione alle misure interessate dall'intervento normativo.

Il **comma 2** è finalizzato ad attuare un mero coordinamento formale tra due disposizioni identiche ed elimina la sovrapposizione tra le medesime disposizioni abrogando quella che non è ancora entrata in vigore, pertanto, l'abrogazione non determina oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 28

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

La disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.



La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (*ex* articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

2. in caso di cessione del credito (*ex* articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.

La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 29

(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

L'attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia nonché da un'elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L'elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate in avvio di nuovo anno, si riflettono sui prezzi utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo scenario ha riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle del PNRR. Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dal descritto scenario, la presente disposizione ha previsto l'inserimento obbligatorio, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione. Il meccanismo di cui al **comma 1, lett. b)**, riferito ai prezzi dei soli materiali più rilevanti (che in media incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo) e da applicare per tutti i contratti pubblici di cui al comma 1, a prescindere dal valore dell'appalto, prevede che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

I **commi da 2 a 6**, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi unitamente a quelle relative alla procedura per la verifica ed il riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo scopo di dare copertura agli oneri potenzialmente derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 1, lett. b), il **comma 7** stabilisce che le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a loro disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. Le previsioni del comma 7, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Per il medesimo scopo, ai sensi del **comma 8**, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b), del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del **comma 9**, le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del **comma 10**, il sopramenzionato Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Tali risorse sono interamente destinate alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b) per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al **comma 11** viene previsto che, nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nonché nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le previsioni del comma 11, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 12 e 13** definiscono le modalità assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e introducono una modifica all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Atteso il loro carattere ordinamentale, gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 30

(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

Il **primo comma** introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione alla frequenza in presenza nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2), primo periodo, del decreto-legge n. 1/2022 nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al Covid-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) numero 2, e c) numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33/2020 senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo mediante l'utilizzo dell'App C-19, di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

La disposizione comporta l'aggiornamento dell'App C-19 a cura del Ministero della Salute che opererà a invarianza di spesa.

Il **secondo comma** estende la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Si prevede che tale misura venga attuata nel limite di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 come integrato di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 dal presente articolo.



ART. 32***(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)***

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il quale attualmente prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma. La novella, che elimina il riferimento all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 concernente i commissari straordinari del Governo e conseguentemente alla connessa disciplina, riveste natura procedimentale e, pertanto, non si rinvencono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Titolo V**Disposizioni finali e finanziarie****ART. 32*****(Disposizioni finanziarie)***

Il **comma 1** quantifica gli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, a cui si provvede:

a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;

h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

Il **comma 2**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e ove necessario a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione sarà effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

27/01/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico													
(in milioni di euro)													
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Titolo I – Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19													
1			Rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del DL n.73/2021	s c	20,0			20,0			20,0		
2			"Fondo per il rilancio delle attività economiche" finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio	s c	200,0			200,0					
2			"Fondo per il rilancio delle attività economiche" finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio	s k							200,0		
3	1		Incremento del Fondo di cui art.26 , DL n. 41/2021 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19	s c	20,0			20,0			20,0		
3	2		Estensione contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 ter del DI n. 73/2021 ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, Bar caffè e gestione delle piscine	s c	40,0			40,0					
3	2		Estensione contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 ter del DI n. 73/2021 ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, Bar caffè e gestione delle piscine	s k							40,0		
3	3		Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 48 bis del DI n. 34/2020 anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati	s c	100,0			100,0			100,0		
4	1		Incremento Fondo unico nazionale Turismo di cui all'articolo 1, comma 366 della legge nn. 234/2021	s c	100,0			39,3			39,3		
4	2		Esonero contributivo a totale carico dei datori di lavoro per assunzioni nel periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari	e co				-60,7			-60,7		
4	2		Esonero contributivo a totale carico dei datori di lavoro per assunzioni nel periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari- effetti fiscali	e t		23,7	-9,8		23,7	-9,8		23,7	-9,8
5			Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili	s c	110,4			110,4			110,4		
5			Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili-affitto d'azienda	s c	17,7			17,7			17,7		
7			Esonero del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022	e co				-84,3			-84,3		
7			Esonero del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022	s c	84,3								
7			Esonero del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022- effetti fiscali	e t		31,5	-13,0		31,5	-13,0		31,5	-13,0
7			Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 120 della legge n. 234/2021 - Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	s c	-120,4			-84,3			-84,3		
8	1		Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di parte corrente di cui all'articolo 89 del DL n. 18/2020	s c	50,0			50,0			50,0		



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(in milioni di euro)													
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8	1		Incremento del Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo di conto capitale di cui all'articolo 89 del D. n. 18/2020	s	k	25,0			25,0			25,0	
8	2		Incremento del Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 183, comma 2 del DL 34/2020	s	c	30,0			30,0			30,0	
8	3		Modifica all'articolo 65, comma 6 del DL 73/2021-Estensione esoneri fino al 30 giugno 2022, per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 1, commi 816 e ss della legge n. 160/2019	e	t				-3,5			-3,5	
8	4		Modifica all'articolo 65, comma 7 del DL 73/2021-Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 1, commi 816 e ss della legge n. 160/2019	s	c	3,5							
9	1		Credito di imposta investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all'articolo 10, comma 1 del DL n. 73/2021	s	k	20,0			20,0			20,0	
9	2		Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 10, comma 3 del DL n. 73/2021	s	c	20,0			20,0				
9	2		Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 10, comma 3 del DL n. 73/2021	s	k							20,0	
9	4		Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano - PCM, di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017	s	c	20,0			20,0			20,0	
10			Modifica all'articolo 1, comma 1057 bis della legge n. 178/2020-Inalzamento da 20 a 50 milioni di euro del limite degli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico agevolabili con credito d'imposta	s	k		11,1	25,0		11,1	25,0		11,1
Titolo II- Enti territoriali													
11			Incremento del Fondo per erogazione contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021, di cui all'articolo 16, comma 8 septies del DL n. 146/2021	s	c	400,0			400,0			400,0	
12			Modifica all'articolo 25 del DL n. 41/2021- Incremento Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco	s	c	100,0			100,0			100,0	
Titolo III- Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica													
14			Annullamento aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 MW	e	t				-1.200,0			-1.200,0	
14			Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	k				-1.200,0			-1.200,0	
15			Credito di imposta a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia	s	c	540,0			540,0			540,0	
15			Versamento in entrata dal parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2	e	ext	405,0							
15			Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	k				-405,0			-405,0	
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - Accisa	e	t	23,65	25,80	25,80	23,65	25,80	25,80	23,65	25,80
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IIDD	e	t		-7,24	-4,80		-7,24	-4,80		-7,24
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IRAP	e	t			-1,75		-1,75	-1,11		-1,75



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(in milioni di euro)													
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbricogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
18			Eliminazione riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IRAP	s	c		1,75	1,11					
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IRAP	e	t	0,46	0,50	0,46	0,50	0,50	0,46	0,50	0,50
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IRAP	e	t		-0,14	-0,09	-0,14	-0,09	-0,14	-0,09	-0,09
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IRAP	e	t			-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
18			Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall'acqua di mare - IRAP	s	c		0,03	0,02					
TITOLO IV- Altre misure urgenti													
19			Incremento fondo di cui all'articolo 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021- Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 da destinare all'acquisto di beni e servizi destinati alla fornitura di mascherine di tipo FFP2	s	c	45,2			45,2		45,2		
20	1		Indennizzo vaccino anti Sars- Cov2	s	c	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0
20	4		Potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19	s	c	8,0			8,0			8,0	
22	1		Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale- Prestazione	s	c	24,7			24,7			24,7	
22	1		Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale- Contribuzione figurativa	s	c	18,0							
22	2		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 120 della legge n. 234/2021 - Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	s	c	-42,7			-29,9			-29,9	
22	3-4		Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dal sisma centro Italia	s	k	1,5			1,5			1,5	
24	1-3		Incremento Fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto locale e regionale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 178/2020	s	c	80,0			80,0			80,0	
24	6		Fondo per compensare i danni da emergenza COVID-19 nel settore del trasporto di passeggeri con autobus e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico	s	c	15,0			15,0			15,0	
24	7		Incremento fondo di cui all'articolo 85 D.L. n.104/2020 per ristoro rate di finanziamento o canoni di leasing per acquisto veicoli nuovi da parte di aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico	s	c	5,0			5,0			5,0	
25	1		Contributo a RFI per compensazione riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25	3		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3 del D.L. n. 34/2020-contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico	s	c	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
26			"Fondo di parte capitale" per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza	s	k	15,0			15,0			15,0	
26			"Fondo di parte corrente" per il sostegno della filiera suinicola	s	c	35,0			35,0			35,0	
29	10		Incremento Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1 D.L. n.76/2020	s	k	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0
29	10		Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi prelevati di conto capitale MIMS di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.156/2009	s	k	-40,0	-20,0	-20,0	-40,0	-20,0	-20,0	-40,0	-20,0



Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico													
(in milioni di euro)													
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
30			Esecuzione gratuita test antigenici rapidi per popolazione scolastica-incremento autorizzazione di spesa di cui art 5 comma 1 D.L. n.1/2022	s	c	19,2		19,2			19,2		
			TITOLO V- Disposizioni finali e finanziarie										
32	1	a	Utilizzo risorse del contributo a fondo perduto, per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di cui all'articolo 1, commi 16-27 del D.L. n. 73/2021	s	c			-1.200,0					
32	1	a	Utilizzo risorse del contributo a fondo perduto, per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di cui all'articolo 1, commi 16-27 del D.L. n. 73/2021	s	k						-1.200,0		
32	1	a	Versamento in entrata da parte dell'Agenzia delle entrate di quota parte del Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 1, commi 16-27 del D.L. n. 73/2021	e	ext	1.200,0							
32	1	b	Utilizzo risorse relative ai contributi a fondo perduto agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, commi da 30 bis a 30-ter del D.L. n. 73/2021	s	c			-329,0					
32	1	b	Utilizzo risorse relative ai contributi a fondo perduto agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, commi da 30 bis a 30-ter del D.L. n. 73/2021	s	k						-329,0		
32	1	b	Versamento in entrata delle risorse derivanti dall'utilizzo dei contributi a fondo perduto agli operatori IVA con ricavi e compensi tra i 10 e 15 milioni di euro, di cui all'articolo 1, commi da 30 bis a 30-ter del D.L. n. 73/2021	e	ext	329,0							
32	1	c	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 486 della legge n. 234/2021- Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile	s	k	-100,0		-100,0			-100,0		
32	1	d	Riduzione del Fondo per l'estensione delle misure di sostegno economico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un più elevato rischio epidemiologico, di cui all'art 13 duodecies D.L. n.137/2020	s	c	-27,2		-27,2			-27,2		
32	1	e	Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 234/2021	s	c		-38,8	-127,5		-38,8	-127,5		-127,5
32	1	f	Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014 (effetti nel 2026)	s	c								
			TOTALE ENTRATE	e		1.958,1	74,1	-1,4			72,3	-2,5	-1.324,4
			TOTALE SPESE	s		1.927,2	74,1	-1,4			72,3	-2,5	-1.324,4
			SALDO			30,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ^().*

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con i quali è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

^(*) Si veda altresì l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022.

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica, delle infrastrutture e mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 1.

(Misure di sostegno per le attività chiuse)

1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 2.

(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato « Fondo per il rilancio delle attività economiche », con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla

data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e « attive » nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. I contributi, quantificati con le modalità di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;

b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;

c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 5 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra l'altro, anche le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.

8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 3.

(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 »;

c) al comma 3, le parole: « Agli oneri derivanti dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal comma 1 ».

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche

ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 150 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 250 milioni di euro per l'anno 2022 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 4.

(Fondo Unico Nazionale Turismo)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 5.

(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 6.

(Buoni per servizi termali)

1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 8.

(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, la do-

tazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

4. Il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 10.

(Piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della tran-

sizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. ».

2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO II

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 11.

(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID –19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 12.

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 13.

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».

3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggio-bilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del

codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ».

6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 ».

TITOLO III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI
DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 14.

(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si dà luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

Articolo 15.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1, risulta inferiore

alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

Articolo 16.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE congruaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera *a*), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Articolo 17.

(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma. »;

2) è inserito, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori. »;

b) dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

« 2-*octies*. Allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-*bis*, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica. ».

Articolo 18.

(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.

2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2-ter è abrogato.

3. All'articolo 23, comma 2, lettera *a*), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole « sviluppo delle imprese » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale ».

TITOLO IV

ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 19.

(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)

1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.

2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pub-

blica. Resta ferma la possibilità per le università di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole « provvedimenti dell'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « , esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) »;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: « 4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. ».

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni

e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni. »

2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonché per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 21.

(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale »;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), la parola « prevenzione, » è soppressa;

2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) prevenzione;

a-ter) profilassi internazionale; »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « di cui al comma 15-ter » sono inserite le seguenti: « e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater »;

d) al comma 4, le parole « che prendono in cura l'assistito » sono soppresse;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.

4-ter. Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute. »;

f) al comma 5, le parole « alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), a-bis) e a-ter) »;

g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da « secondo modalità » fino alla fine del comma sono soppresse;

h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono soppresse;

2) dopo le parole « innovazione tecnologica » sono inserite le seguenti: « e la transizione digitale »;

3) le parole « il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e » sono soppresse;

4) le parole « ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, » sono soppresse;

5) le parole « i sistemi di codifica dei dati, » sono soppresse;

6) dopo le parole « di cui ai commi 4 » sono inserite le seguenti: « 4-bis, 4-ter, »;

7) le parole da « , i criteri per l'interoperabilità » fino alla fine del comma sono soppresse;

i) il comma 9 è abrogato;

l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. »;

m) al comma 15, dopo le parole « dal decreto di cui al comma 7 » sono inserite le seguenti: « e dalle linee guida di cui al comma 15-*bis* »;

n) il comma 15-*bis* è sostituito dal seguente: « 15-*bis*. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle

linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano regionale di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 . »;

o) al comma 15-ter:

1) all'alinea, dopo le parole « le funzioni » sono inserite le seguenti: « e i poteri »; le parole « l'Agenzia per l'Italia digitale » sono sostituite dalle seguenti: « l'AGENAS »; le parole « in accordo » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e »;

2) al numero 1), la parola « regionali » è soppressa;

3) il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; »;

4) il numero 4) è soppresso;

p) dopo il comma 15-ter è inserito il seguente:

« 15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura

nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. »;

q) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: « 15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione dell'EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,

b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;

c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2;

r) il comma 15-sexies è abrogato;

s) al comma 15-septies, la parola « regionali » è soppressa;

t) il comma 15-octies è sostituito dal seguente: « 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura della struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. »;

u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:

« 15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

15-*duodecies*. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-*decies* nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-*undecies* sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-*terdecies*. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-*bis*, 15-*quater*, 15-*decies* e 15-*undecies* avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole « 12, comma 13, » sono soppresse;

b) il comma 2-*quater* è abrogato.

3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera f-*ter*), dopo le parole « per l'esercizio dei propri compiti istituzionali » il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

2), dopo la lettera f-*ter*) sono inserite le seguenti:

« f-*quater*) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-*quinquies*) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). ».

Articolo 22.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 23.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 7, comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « o per il saldo » sono soppresse; la parola « inizia » è sostituita dalle seguenti: « è collocato » e le parole « dall'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla comunicazione »;
- c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole « a tempo determinato », sono inserite le seguenti: « pari o »;
- d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole « esame congiunto » sono inserite le seguenti: « , anche in via telematica, »;
- e) all'articolo 16, comma 1, le parole « dalla sede dell'INPS territorialmente competente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'INPS »;
- f) all'articolo 22-*ter*, il comma 5 è abrogato;
- g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole « esame congiunto » sono inserite le seguenti: « da tenersi anche in via telematica »;
- h) all'articolo 25-*ter*, comma 1, le parole « di cui al presente Capo » sono sostituite dalle seguenti: "straordinarie del presente Capo e del Titolo II »;
- i) all'articolo 29, comma 3-*bis*, la parola « ordinarie » è soppressa;
- l) all'articolo 30, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole "assegno di integrazione salariale di importo" è inserita la seguente: « almeno »;
- m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole « per i fondi di cui all'articolo 29 » sono sostituite dalle seguenti: « per il fondo di cui all'articolo 29 » e la parola « istitutive » è soppressa;
- n) all'articolo 40, comma 1-*bis*, dopo le parole « di lavoro medesimi » sono inserite le seguenti: « ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale ».

Articolo 24.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con le stesse modalità di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo del-

l'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli

importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 25.

(Misure urgenti per il settore ferroviario)

1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 26.

(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare

gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza » (di seguito, « Fondo di parte capitale »), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola » (di seguito, « Fondo di parte corrente »), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 27.

(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) al comma 1, le parole: « fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa », sono sostituite dalle seguenti: « fino a un importo

complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa »;

2) al comma 2, le parole « al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa » sono sostituite dalle seguenti: « al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. »;

4) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: « 7-*bis*. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato. »;

b) all'articolo 60-*bis*:

1) al comma 5, le parole « 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12 milioni di euro »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-*bis*. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato ».

2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, è abrogato.

Articolo 28.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole « con facoltà di successiva cessione del credito » sono sostituite dalle seguenti: « cedibile dai medesimi » e dopo le parole « gli altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione »;

2) alla lettera *b*) le parole « , con facoltà di successiva cessione » sono soppresse e dopo le parole « gli altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione »;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole « altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione ».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 29.

(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'e-

secutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera *b*) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del

23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzi.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga ».

Articolo 30.

(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numero 2), e *c)*, numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.

2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 31.

(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)

1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole « ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, » e le parole « del Governo » sono soppresse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 32.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera *b)*, da 8 a 12, 15, comma 3, lettera *c)*, da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per

l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-*bis* e 30-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;

h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 33.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

GARAVAGLIA, *Ministro del turismo*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

SPERANZA, *Ministro della salute*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

Allegato I all'articolo 7 – Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
-Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

